COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

59.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SALVATORE

INDICE

PAG.

Missioni e sostituzioni:

PRESIDENTE 983

Proposte di legge (Discussione e approvazione in un testo unificato):

LOMBARDO ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti (459);

BORTOLANI ed altri: Istituzione di una Cassa di previdenza e assistenza di talune categorie professionali (1059) . 983

PRESIDENTE 983, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 994, 995, 996, 998, 999, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022

BIANCHI 986, 1018

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 996, 998, 999, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022

FERRARI MARTE 986, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 998, 1000, 1003, 1004, 1005, 1014, 1015, 1017, 1021, 1022

FRASNELLI 986

GALLI MARIA LUISA 1021

ICHINO 985, 989, 990, 991, 993, 995, 996, 998, 999, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1918, 1020, 1021, 1022

MAROLI, *Relatore* . 984, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 998, 999, 1000, 1002, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022

PICCINELLI 989, 993, 998

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1023

La seduta comincia alle 10,25.

FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mondino è in missione per incarico del suo ufficio. Comunico altresì che i deputati Carlotto, Leone Giuseppe, Lombardo e Pezzati sono rispettivamente sostituiti dai deputati Vietti, Zuech, Napoli e Ciannamea.

Discussione delle proposte di legge Lombardo ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti (459) e Bortolani ed altri: Istituzione di una Cassa di previdenza ed assistenza a favore di talune categorie professionali (1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lombardo, Ferrari Marte, Robaldo, Maroli, Ichino, Curcio e

Furia: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti » e Bortolani, Mora, Pellizzari, Bambi, Andreoni, Marabini, Carlotto, Campagnoli, Manfredi Manfredo, Zambon, Silvestri, Zarro, Piccoli Maria Santa, Menziani, Vincenzi, Amalfitano, Balzardi, Bonferroni, Bruni e Zurlo: « Istituzione di una Cassa di previdenza e assistenza a favore di talune categorie professionali ».

L'onorevole Maroli ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROLI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame è già stato ampiamente illustrato e discusso in sede referente; ritengo, tuttavia, opportuno richiamare brevemente i punti fondamentali.

Il titolo I riguarda la procedura per la costituzione e la regolamentazione della « Cassa nazionale di previdenza per i professionisti ».

Il titolo II stabilisce e regolamenta la parte gestionale vera e propria della Cassa (prestazioni, contribuzioni). In questa parte ci siamo evidentemente attenuti alle indicazioni già fissate dalla nostra Commissione in occasione della riforma della Cassa forense, degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.

Data la caratteristica della Cassa, si stabilisce l'obbligo di iscrizione per chi svolge attività di libero professionista avente un reddito IRPEF superiore ai 4 milioni e un volume di affari che incide sull'IVA per un valore superiore ai 6 milioni. Quest'ultima norma si riferisce a tutti i professionisti che svolgono un'attività.

Per quanto concerne il titolo III e le norme finali mi preme sottolineare che, trattandosi di una cassa nazionale che, come finalità, vuole così dare una copertura previdenziale a tutti i professionisti che ne siano sprovvisti e che, nel contempo, vuole essere punto di riferimento fondamentale per tutte le categorie interessate, si stabilisce con una norma *ad hoc* la possibilità per le casse già esistenti di confluire nella cassa nazionale. Evidentemente tale adesione deve essere libera e deve essere espressa dalla maggioranza degli appartenenti alla cassa professionale che intende aderire a questa cassa nazionale. Quindi si apre una prospettiva che, se la cassa è bene impostata e bene gestita, può favorire la convergenza anche di altre casse in questa di cui stiamo discutendo e può orientarsi, anche nel settore dei professionisti, verso una normativa unica ed una gestione unica. Evidentemente, però, questa scelta dovrà essere effettuata lasciando la piena libertà alle categorie interessate. Pertanto il titolo III, nel fare questa affermazione e nel sottolineare questa disponibilità e questo orientamento, stabilisce anche le condizioni per la confluenza di eventuali altre casse già costituite.

A conclusione di questa mia breve relazione devo ricordare agli onorevoli colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni sull'articolo 31. Su tali osservazioni ci soffermeremo nel momento in cui prenderemo in esame l'articolo 31.

Devo ricordare inoltre che la V Commissione bilancio ha chiesto la soppressione dell'articolo 38. Questo condizionamento che ci è stato posto dalla V Commissione è un atto indubbiamente pesante perché tende, sostanzialmente, a sopprimere la norma con la quale si intendeva dare una copertura finanziaria iniziale; anche se per prudenza la Commissione lavoro non aveva previsto un contributo bensì semplicemente la concessione di un prestito per consentire alla cassa di iniziare la sua attività. Tuttavia nemmeno a queste condizioni la Commissione bilancio ha ritenuto opportuno accettare l'impostazione dell'articolo 38 ed ha condizionato il proprio parere favorevole sul provvedimento alla soppressione di quell'articolo. Di conseguenza ho voluto presentare, come relatore, degli emendamenti i quali consentirebbero, se approvati, di recuperare in termini diversi, con un meccanismo un po' meno semplice, la norma che riguarda la parte prefinanziaria dell'attività della cassa.

Detto questo, mi dichiaro ora disponibile per il passaggio all'esame degli arti-

coli anticipando che – come gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di rilevare – si è resa necessaria la presentazione di diversi emendamenti, sia per correzioni tecniche, sia per correzioni formali, sia anche per correzioni sostanziali la cui opportunità ho avuto modo di riscontrare, come relatore, alla luce di un riesame attento del testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ICHINO. Credo che sia necessario sottolineare l'importanza di questo provvedimento che, al di là delle singole sue disposizioni, segna una svolta importante nel cammino della riforma del sistema previdenziale nel nostro paese. Infatti per la prima volta sul terreno previdenziale si dà piena attuazione al principio costituzionale (di cui all'articolo 35 della Costituzione) della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed in tutte le sue applicazioni e, quindi, anche nella sua forma di lavoro autonomo e di libera professione, in particolare con riferimento a quella tutela previdenziale che l'articolo 38 della Costituzione vuole destinata a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita di tutti i lavoratori, siano essi subordinati od autonomi. Garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita significa, evidentemente, garantire trattamenti previdenziali i quali siano corrispondenti al reddito che il lavoratore ha prodotto ed ha percepito nel corso della sua vita lavorativa; significa, pertanto, pervenire al superamento di un sistema previdenziale, per i professionisti, come quello che fino a ieri ha prevalso nel nostro paese, teso a dare a tutti una pensione eguale, del tutto sganciata dal reddito prodotto.

Questo è un primo dato rilevante: che il provvedimento in discussione è destinato a dare tutela previdenziale a tutti i lavoratori autonomi i quali non abbiano altra forma di tutela.

Va dato atto al gruppo comunista di avere promosso questo importante elemento della riforma, cioè l'estensione della tutela previdenziale anche ai lavoratori autonomi i quali non siano costituiti in ordini professionali e non abbiano albi od elenchi speciali. Così pure va dato atto agli altri gruppi politici di avere recepito prontamente la sollecitazione che in questo senso è venuta dal gruppo comunista.

Questa scelta, che ha consentito di svincolare la tutela previdenziale dall'esistenza di un ordine professionale costituito, apre la strada ad un nuovo modello di tutela delle libere professioni che noi riteniamo più giusto rispetto a quello che finora ha prevalso e che si è basato sulla chiusura dell'accesso alla professione e sulla necessità dell'iscrizione all'albo per l'esercizio di professioni che spesso non richiedono la costituzione di un ordine professionale.

Questo nuovo modello di tutela delle libere professioni – che vogliamo definire non corporativo – evidentemente non può esaurirsi in questa scelta relativa al sistema previdenziale ma deve essere integrato con scelte di tutela delle professioni medesime sul piano del loro esercizio. Di certo, con la scelta che stiamo compiendo attraverso questo provvedimento si fa un importante passo avanti in questa direzione. Potranno così avere tutela non soltanto quelle professioni libere le quali hanno una storia, una tradizione, per le quali potrà essere anche opportuno, in futuro, istituire un albo professionale, un vero e proprio ordine professionale – si pensi, per esempio, agli psicologi, ai geologi e ad altri liberi professionisti i quali hanno una loro fisionomia consolidata – bensì anche coloro i quali esercitano professioni nuove, emergenti come quelle appartenenti al cosiddetto settore terziario avanzato (si pensi ai periti in infortunistica stradale, agli estetisti, a tutta una quantità di lavoratori autonomi i quali devono essere posti in grado di svolgere le loro attività in condizioni di sicurezza e di dignità professionale avendo cioè una forma di previdenza adeguata alle loro esigenze).

Non entro nel merito dei singoli articoli del provvedimento, i quali corrispondono in tutto e per tutto a scelte che questa Commissione ha già ampiamente

discusso a proposito delle altre riforme previdenziali varate in questa legislatura, che sono state ricordate dal relatore. Devo solo rilevare e sottolineare la positività e l'opportunità di una scelta di uniformare tutti i trattamenti previdenziali nel settore delle libere professioni in conformità a un modello giusto che ha anche lo scopo di evitare l'evasione fiscale. Infatti, a tale riguardo, ritengo che questo meccanismo previdenziale costituirà un notevole disincentivo alle evasioni contributive INPS.

Quanto alla unificazione delle varie casse per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, credo sia stata compiuta una scelta giusta. L'istituzione di questa Cassa rappresenta il punto di riferimento per tutte le altre nel settore del lavoro subordinato dove la situazione è ben diversa.

Concludendo, auspico un pronto varo del progetto dal momento che sugli emendamenti che verranno presentati vi è una larga intesa, ma mi auguro anche che il Senato possa approvare tale provvedimento, in via definitiva, il più presto possibile, sì che esso possa entrare in vigore fin dal 1° gennaio 1982, in attesa della riforma generale pensionistica.

FERRARI MARTE. A nome del gruppo socialista intendo rilevare l'opportunità di un provvedimento come quello al nostro esame, che viene a tutelare, dal punto di vista previdenziale, tutta una serie di categorie che finora erano sfornite di tutela. Ciò rappresenta un fatto importante e sarà poi l'esperienza in questo campo che ci aiuterà per un'eventuale migliore legislazione in questo campo nel futuro.

BIANCHI. A nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo parere favorevole sulla validità del provvedimento al nostro esame, che è frutto di un notevole impegno di lavoro fatto dal Comitato ristretto e colgo l'occasione per ringraziare il relatore Maroli per la sensibilità dimostrata in quella sede.

Le due proposte di legge (la n. 459 e la n. 1059), rappresentano un'ulteriore iniziativa dopo quelle prese nella passata legislatura. Comunque, il progetto al nostro esame a mio avviso è molto valido perché realizza la copertura dei vari rischi (invalidità, vecchiaia e morte) di tutti quei cittadini che esercitano la libera professione e che non hanno avuto fino a questo momento alcuna tutela previdenziale.

Appunto in base a tali considerazioni tale fatto innovativo è estremamente positivo e, ancorato al dettato costituzionale, viene a porre fine a una palese discriminazione fra le varie categorie di professionisti.

Mi auguro che, in termini globali, tutta questa normativa abbia una ripercussione nel sociale e che le prestazioni che qui andiamo a istituire, in analogia a quelle di altre casse oggi in vigore, possano trovare uniformità e validità di copertura. È un voto certamente positivo, il nostro, oltre che sul piano politico anche sul piano giuridico, per tutti i riflessi che il provvedimento comporta nell'ordinamento sociale previdenziale del nostro paese.

In questo momento salutiamo il raggiungimento di un'altra tappa importante per i lavoratori italiani, che li pone ancora meglio al riparo dai rischi sociali e previdenziali che il momento odierno comporta. Per le ragioni che ho fin qui esposto, il gruppo della democrazia cristiana darà voto favorevole a questo provvedimento, pur con tutte le correzioni ed i perfezionamenti che si renderanno opportuni durante l'esame dei singoli articoli.

FRASNELLI. Desidero associarmi, anche a nome del gruppo misto-SVP, alle considerazioni svolte dagli onorevoli Ichino, Marte Ferrari e Bianchi, senza tuttavia volere ricorrere ad una sterile ripetizione di esse. Grazie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ringrazia i presentatori delle due proposte di legge ed il relatore per lo sforzo che, per molti mesi, essi hanno compiuto allo scopo di pervenire all'elaborazione di un testo unificato dei due provvedimenti. Desidero soltanto aggiungere che tale testo unificato consente di completare la copertura previdenziale di tutti quei settori della libera professionalità i quali fino ad oggi sono stati al di fuori di ogni tipo di assistenza; intendo riferirsi sia alle libere professioni già aventi albi professionali, sia a quelle cosiddette emergenti, le quali cominciano a farsi strada nel settore terziario. Desidero inoltre sottolineare l'importanza dell'articolo 36 del testo unificato in discussione, perché esso lascia prevedere che si possa pervenire, in un futuro non lontano, se non all'unificazione di tutte le casse di previdenza ed assistenza quanto meno all'accorpamento di casse omogenee tra loro ad istituti più ampi e con maggiori possibilità economiche (si ricordi che oggi alcune casse, come ad esempio l'ENPAS, versano in notevoli difficoltà economiche). Infine, il Governo desidera anticipare fin da ora che presenterà, in sede di esame degli articoli, alcuni emendamenti, su uno dei quali intende richiamare l'attenzione di codesta Commissione: quello che precisa che questa cassa di previdenza e di assistenza deve essere inserita tra gli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che reca disposizioni per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Fatte queste premesse, il Governo ribadisce il proprio assenso al testo unificato delle proposte di legge n. 459 e n. 1059 e dichiara la propria disponibilità per una discussione degli emendamenti dei quali ha preannunciato la presentazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Do lettura del primo articolo.

TITOLO I.

ISTITUZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI

ART. 1.
(*Istituzione della Cassa*).

È istituita la Cassa nazionale di previdenza per i professionisti, avente lo scopo di gestire l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 31 e dei loro familiari.

La Cassa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « La Cassa è ente pubblico ed è iscritta nel gruppo I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

MAROLI, *Relatore.* Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al secondo comma del primo articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo articolo, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.
(*Organi della Cassa*).

Sono organi della Cassa:

a) l'assemblea dei delegati;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente;

e) il vicepresidente;

f) il collegio dei sindaci.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Assemblea dei delegati*).

L'assemblea dei delegati è composta di 80 membri, eletti fra gli iscritti alla Cassa da almeno due anni secondo il regolamento elettorale emanato con il provvedimento di cui all'articolo 39.

Il regolamento di cui al comma precedente deve prevedere l'elezione dei membri dell'assemblea da parte di tutti gli iscritti alla Cassa sulla base di una lista unica regionale contenente i nomi, le date di nascita e la professione di tutti i candidati, in ordine alfabetico. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

Il requisito di anzianità di iscrizione di cui al primo comma non si applica per la prima elezione.

L'assemblea dei delegati si riunisce:

1) in via ordinaria, e almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del presidente della Cassa;

2) in via straordinaria, quando lo delibera il consiglio di amministrazione, o quando lo richieda un quinto dei componenti dell'assemblea stessa, o un ventesimo degli iscritti alla Cassa.

L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

L'assemblea dei delegati è presieduta nella sua prima riunione dal delegato più anziano, o, in caso di pari anzianità di appartenenza all'assemblea, dal delegato di maggiore età anagrafica. Successivamente è presieduta dal presidente della Cassa.

L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:

a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti relativi alla Cassa;

b) delibera i regolamenti della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione;

c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

e) approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) decide sui ricorsi avverso le decisioni del consiglio di amministrazione;

g) decide sulla ratifica delle decisioni del consiglio di amministrazione adottate nei casi di urgenza;

h) stabilisce le misure degli emolumenti ai componenti gli organi sociali.

Le deliberazioni di cui ai punti *b*) e *h*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere al n. 1) le parole « della Cassa » *e, al n. 2), le parole* « alla Cassa ».

MAROLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Ferrari Marte, in quanto la sua approvazione non muterebbe la sostanza del testo, la cui attuale stesura mi sembra più chiara.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dall'onorevole Ferrari Marte.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al sesto comma sostituire la lettera b) *nel modo seguente*: « approva il regolamento interno della Cassa su proposta del consiglio di amministrazione ».

Aggiungere il seguente comma:

« I componenti l'assemblea dei delegati durano in carica 4 anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti ».

PICCINELLI. Vorrei che l'onorevole rappresentante del Governo chiarisse le ragioni per cui la formulazione proposta dal Governo della lettera *b*) del sesto comma fa riferimento al solo regolamento interno e non ai regolamenti della Cassa come previsto dal testo in esame. Secondo la formulazione proposta dal Governo, infatti, all'assemblea dei delegati compete deliberare il solo regolamento interno della Cassa.

FERRARI MARTE. Sono contrario all'emendamento del Governo relativo al sesto comma, lettera *b*), dell'articolo 3, perché esso, come ha accennato il collega Piccinelli, limita i poteri dell'assemblea dei delegati.

ICHINO. A nome del gruppo comunista, mi associo alla valutazione testé formulata dall'onorevole Marte Ferrari.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento del Governo relativo al sesto comma, lettera *b*) applica un principio invalso in ogni tipo di ente secondo cui il regolamento che disciplina l'attività dell'ente stesso è uno solo e per la sua approvazione occorre seguire un certo *iter*.

MAROLI, *Relatore.* Ritengo che la dizione « i regolamenti della Cassa » sia preferibile rispetto alla dizione « il regolamento interno della Cassa », potendo un ente di tale tipo disporre di più regolamenti. Invito pertanto l'onorevole rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento al sesto comma lettera *b*). Poiché, tuttavia, sono favorevole alla sostituzione della parola « delibera » con la parola « approva », propongo il seguente emendamento:

Al sesto comma, lettera b), *sostituire le parole*: « delibera », *con la parola*: « approva ».

Mi dichiaro, inoltre, favorevole al comma aggiuntivo proposto dal Governo.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accogliendo le considerazioni del relatore, ritiro l'emendamento del Governo al sesto comma, lettera *b*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore al sesto comma, lettera *b*), favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 3, proposto dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Assemblea provvisoria*).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro tre mesi dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 39, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie di professionisti per i quali è obbligatoria la iscrizione alla Cassa, è nominata un'assemblea provvisoria composta di 80 membri scelti in modo da assicurare a ciascuna

delle suddette categorie, che annoveri almeno 3.000 lavoratori in attività, una rappresentanza adeguata.

L'assemblea provvisoria provvede a tutti gli adempimenti di competenza dell'assemblea dei delegati di cui all'articolo 3.

L'assemblea provvisoria resta in carica sino alla prima elezione dell'assemblea dei delegati.

L'onorevole Marte Ferrari ha proposto il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « la iscrizione », *aggiungere le altre*: « o che abbiano deliberato la loro adesione alla Cassa ».

FERRARI MARTE. Dovremmo integrare il diritto, per le nuove adesioni, o all'assemblea o al consiglio di amministrazione.

MAROLI, *Relatore*. Questo emendamento a mio avviso è impronibile perché qui si tratta della assemblea provvisoria. Evidentemente non può esservi, nell'assemblea provvisoria, chi aderisca ad una cassa che ancora non c'è.

ICHINO. Vorrei aggiungere a quanto è stato detto dal relatore che dalla stessa deliberazione della confluenza da parte di una cassa deriva l'obbligo di iscrizione alla cassa unica. Pertanto, a prescindere dall'osservazione del relatore, l'emendamento dell'onorevole Marte Ferrari appare comunque superfluo quando sia stata deliberata la confluenza, che comunque deve essere deliberata dalla cassa e non già dagli ordini o dalle associazioni professionali. Allora, l'obbligo di iscrizione ne deriva automaticamente, cosicché l'operatività della norma è garantita anche per coloro i quali vi abbiano aderito successivamente.

FERRARI MARTE. Desidero precisare che non ho posto alcuna questione di ordini professionali. Ho proposto soltanto che eventualmente deliberino la loro adesione successivamente.

PRESIDENTE. Se il suo emendamento fosse accolto, il primo comma non sarebbe leggibile. Non so se sia possibile riprendere le sue argomentazioni in una norma di prima applicazione della legge.

FERRARI MARTE. Non vi sono le condizioni.

MAROLI, *Relatore*. Questo emendamento secondo me è improponibile. Sono comunque contrario ad esso.

FERRARI MARTE. Io, invece, ritengo che sia proponibile.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con l'avviso del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marte Ferrari al primo comma dell'articolo, contrari relatore ed il rappresentante del Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: Aderendo una categoria professionale dopo la costituzione dell'assemblea provvisoria, avrà diritto a nominare propri delegati nella entità di rappresentanza determinata dal primo comma.

MAROLI, *Relatore*. Sono contrario anche a questo emendamento, per le motivazioni che ho già espresso in precedenza.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marte Ferrari, aggiuntivo dopo il primo comma, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di 15 membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a primo dirigente o qualifica equiparata, e quattordici scelti tra i componenti l'assemblea dei delegati ed eletti da questa con votazione a scrutinio segreto. È in ogni caso assicurata nel consiglio di amministrazione la presenza di almeno un delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti, entro sette giorni dalla data delle elezioni, ed a maggioranza assoluta dei componenti stessi, il presidente ed il vicepresidente della Cassa, i quali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione e possono essere rieletti una sola volta.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, entro sette giorni dalla richiesta stessa.

Un funzionario della Cassa, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, funge da segretario del consiglio stesso e dell'assemblea dei delegati.

I seggi elettivi che rimangono per qualsiasi causa vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti, in base alla graduatoria dei non eletti, dai candidati appartenenti alla stessa categoria professionale alla quale apparteneva al momento della sua elezione il consigliere cessato.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il consiglio di amministrazione è aumentato di un membro per ogni categoria professionale che, nel corso del quadriennio di durata del medesimo, aderisca alla cassa.

MAROLI, *Relatore*. Ho qualche perplessità su questo emendamento.

Pure ritenendo che debba essere assicurata la presenza nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di tutti gli ordini professionali, tuttavia mi sembra non opportuno aggiungere l'emendamento dell'onorevole Marte Ferrari, per non riaffermare il principio secondo cui la rappresentanza deve avvenire per ordine professionale e non in base all'unica condizione della libera professione e del reddito minimo stabilito.

Pertanto, mi dichiaro contrario a questo emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego l'onorevole Marte Ferrari di ritirare questo emendamento, in primo luogo perché quindici consiglieri sono già tanti e, in secondo luogo, perché non vorrei che si formassero delle specie di corporazioni all'interno del consiglio di amministrazione.

FERRARI MARTE. Intendo mantenere l'emendamento.

ICHINO. Le esigenze di un organo collegiale di questo genere non devono essere commisurate ad esigenze di rappresentanza categoriale bensì essenzialmente ad esigenze di efficienza della cassa. A questo proposito vorrei ricordare che il funzionamento della cassa è assolutamente indifferenziato per gli appartenenti alle va-

rie categorie di libere professioni. Pertanto non ha alcuna ragione d'essere la garanzia di rappresentanza per ciascuna categoria o sottocategoria di lavoratori all'interno del consiglio di amministrazione.

L'accoglimento del principio che lo emendamento dell'onorevole Marte Ferrari tende ad introdurre potrebbe portare, in futuro, con l'estendersi delle adesioni, degli atti di confluenza nella cassa unica, ad un consiglio di amministrazione ingovernabile e, addirittura, ad un doppione dell'assemblea dei delegati.

Per queste ragioni prego anch'io l'onorevole Marte Ferrari di ritirare il suo emendamento. In caso contrario, saremo costretti a votare contro.

FERRARI MARTE. In base al primo comma dell'articolo 5, che è del seguente tenore: « È in ogni caso assicurata nel consiglio di amministrazione la presenza di almeno un delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale », se una categoria professionale dovesse aderire alla Cassa, nel consiglio di amministrazione vi dovrebbe essere un rappresentante di tale categoria. Pertanto, il problema è legato alla cooptazione e all'adesione alla Cassa. Per questo considero infondate le osservazioni che sono state fatte, per cui mantengo l'emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marte Ferrari, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti. Il consigliere in rappresentanza del Ministero del lavoro può essere riconfermato una sola volta ».

MAROLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo sostitutivo del secondo comma, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

ART. 5-*bis*.

(*Compiti del consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente e il vice presidente;

b) delibera il regolamento interno della Cassa da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei delegati;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei delegati;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni;

e) delibera in attuazione del piano di cui alla precedente lettera *d*) sull'impiego dei fondi;

f) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

g) decide sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina e la revoca del direttore generale.

Le deliberazioni indicate alla lettera *h*) del presente articolo sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

ICHINO. Signor presidente, non entro nel merito dell'articolo aggiuntivo, ma vorrei fare un rilievo di metodo. Il Governo, che ha avuto tutto il tempo di avanzare proposte di emendamento perché la Commissione ha discusso questo provvedimento in sede referente costituendo, in due distinte fasi, un apposito Comitato ristretto, oggi, all'ultimo momento, presenta emendamenti che non sono giustificati da eventi successivi alla precedente discussione e che non consistono in aggiustamenti ma in vere e proprie integrazioni di un testo legislativo di notevole rilevanza che richiederebbero un esame più approfondito da parte della Commissione, ponendoci così nella condizione o di sospendere la seduta per esaminare dettagliatamente lo articolo aggiuntivo o di approvarlo sulla base di una lettura estemporanea, senza avere il testo sottomano. Il modo di procedere del Governo, che intralcia e ritarda i lavori della Commissione, è decisamente sbagliato. Chiedo quindi che per il futuro il Governo partecipi in modo più attivo ai lavori che precedono la discussione in sede legislativa e non proponga all'ultimo momento integrazioni del testo legislativo che avrebbero dovuto essere esaminate in sede referente, senza contare poi che approveremmo un emendamento di grande portata senza il parere della I Commissione affari costituzionali che sarebbe rilevante per le nostre decisioni.

PICCINELLI. Mi rendo conto dell'obiezione sollevata dall'onorevole Ichino, ma non è la prima volta che vengono presentati all'ultimo momento specie in sede legislativa, emendamenti importanti. Ritengo che l'articolo aggiuntivo sia necessario e indispensabile, perché nel testo unificato non si prevedono le competenze del consiglio di amministrazione. Pertanto, essendo un po' difficile approvare un testo senza una norma di questo genere, credo che potremmo approvare l'articolo aggiuntivo così com'è, esaminandolo e valutandolo attentamente, oppure lo potremmo accantonare riprendendolo in esame o al termine della seduta o in un'altra seduta soprattutto se bisognerà chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali.

FERRARI MARTE. Il problema è stato giustamente sollevato ma poiché il provvedimento viene discusso in prima lettura, ritengo che il Governo potrebbe ritirare l'articolo aggiuntivo riservandosi di presentarlo al Senato, in modo da consentirci di approvare il provvedimento in questa seduta.

MAROLI, *Relatore*. Ho chiesto al sottosegretario e ai colleghi di presentare gli emendamenti in anticipo, ma questi, in base al regolamento, possono essere presentati anche nel corso della discussione, e proprio di questa facoltà si è avvalso il sottosegretario. Purtroppo sono messo nella condizione di dover valutare questo argomento di una certa importanza su due piedi. Dal punto di vista della completezza dell'articolo, oltre alla composizione, è fuor di dubbio che vi debba essere anche una normativa che stabilisca le competenze e i compiti del consiglio di amministrazione; diversamente potremmo riferirci alle tradizionali competenze di tutti i consigli di amministrazione. Se fosse una legge particolare relativa ad una singola categoria, potrei anche convenire su questo, ma, trattandosi di una legge base, fondamentale sulla Cassa di previdenza per i professionisti, dobbiamo compiere uno

sforzo per completare l'articolo, anche se ciò richiede un po' di tempo, perché una eventuale modifica da parte del Senato ci costringerebbe a ritornare sul provvedimento.

Da quanto ho avuto modo di esaminare nel poco tempo a disposizione, mi sembra che le norme elencate nell'articolo aggiuntivo siano quelle comuni di competenza di qualsiasi consiglio di amministrazione, per cui seguirei la procedura inversa, e cioè approverei tale articolo, salvo eventuali ripensamenti da parte del Senato, in modo da guadagnare tempo. Esprimo quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(*Attribuzioni del presidente e del vicepresidente della Cassa*).

Il presidente della Cassa svolge le seguenti funzioni:

a) presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea dei delegati;

b) esercita la rappresentanza legale della Cassa;

c) sovrintende al funzionamento della Cassa, esercitando tutte le funzioni a lui attribuite da leggi, decreti e regolamenti;

d) attua le deliberazioni dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola « impedimento », *aggiungere le parole* « per quanto è previsto alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del primo comma ».

MAROLI, *Relatore*. Penso che questo emendamento sia pleonastico. Mi dispiace, ma devo dire ancora di no all'onorevole Ferrari Marte.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte al secondo comma, cui si è dichiarato contrario il relatore mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(*Comitato esecutivo*).

Il comitato esecutivo è composto dal presidente della Cassa, dal vicepresidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume la presidenza, e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione.

Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre membri, compresi il presidente o il vicepresidente.

FERRARI MARTE. Poco fa il relatore si è detto contrario ad un mio emendamento. Ora, l'articolo 7 stabilisce, al primo comma, che il vicepresidente del comitato esecutivo « in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume la

presidenza... ». Ma questo è già scritto nell'articolo precedente, all'ultimo comma. Perché, dunque, ripeterlo nell'articolo 7 ?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-*bis*:

ART. 7-*bis*.

(*Attribuzioni del comitato esecutivo*).

Il comitato esecutivo:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sull'iscrizione alla Cassa;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica del consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età o nei casi di pensione di reversibilità;

e) amministra il personale.

Contro le determinazioni del comitato esecutivo è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione, al consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

ICHINO. Desidero ribadire la protesta già avanzata dal gruppo comunista a proposito dell'articolo aggiuntivo 5-*bis*.

Il Governo, comportandosi in questo modo, ci pone di fronte alla alternativa tra il ritardare i lavori di questa Commissione ed il lavorare male.

Riteniamo che il modo in cui il Governo sta affrontando il lavoro legislativo su questo provvedimento sia deprecabile e debba essere censurato dalla nostra Commissione.

FERRARI MARTE. Fino a poche settimane fa abbiamo discusso su casse di previdenza ed assistenza già esistenti, le quali avevano già definiti i ruoli dei rispettivi consigli di amministrazione, comitati esecutivi e collegi sindacali.

Oggi, invece, stiamo discutendo di una nuova cassa di previdenza ed assistenza, rispetto alla quale avremmo dovuto determinare meglio il ruolo del consiglio di amministrazione, quello del comitato esecutivo e quello del collegio sindacale. In effetti, il modo frettoloso di lavorare a questo provvedimento ci ha fatto sfuggire taluni aspetti importanti. Tuttavia ritengo che tali aspetti potranno essere presi in attenta considerazione durante la discussione al Senato di questo provvedimento.

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 7-*bis* presentato dal Governo.

Desidero dire all'onorevole Ichino che il Governo ha sì le sue responsabilità, ma quello che non ha funzionato, in questo caso, potrebbe essere stato l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

ICHINO. Ma di tale ufficio legislativo è pur sempre responsabile il ministro.

MAROLI, *Relatore*. Raccomandiamo allora al Governo di avere maggiore attenzione verso i compiti dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-*bis*, presentato dal Governo, al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(*Collegio dei sindaci*).

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di quattro membri, di cui due eletti dall'assem-

blea dei delegati, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente o qualifica equiparata.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I sindaci durano in carica quattro anni.

La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci intervengono alle riunioni degli organi di amministrazione della Cassa ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di cinque membri, di cui due eletti dall'assemblea dei delegati, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, entrambi con qualifica non inferiore a primo dirigente o qualifica equiparata, ed uno in rappresentanza del Ministro di grazia e giustizia.

MAROLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista voterà contro.

ICHINO. Anche il gruppo comunista si dichiara contrario.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo 8-bis:

ART. 8-*bis*.

(*Controllo della Corte dei conti*).

La Cassa è sottoposta al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, che lo esercita secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge stessa.

MAROLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Predisposizione e approvazione dei bilanci*).

Ogni quattro anni, e comunque in qualsiasi momento il presidente lo ritenga opportuno per il buon andamento della gestione, il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio tecnico della Cassa, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

Al titolo aggiungere dopo la parola: bilanci, *l'altra*: tecnici.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maroli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(*Entrate della Cassa*).

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi degli iscritti;

b) dagli interessi attivi e dai proventi del patrimonio;

c) dal provento di lasciti, donazioni, atti di liberalità.

(*È approvato*).

TITOLO II

DISCIPLINA

DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

ART. 11.

(*Prestazioni previdenziali*).

La Cassa nazionale di previdenza per i professionisti corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità o invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Pensione di vecchiaia*).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, e 20 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media aritmetica dei redditi professionali netti dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – per gli ultimi venti anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla pensione. Non si considerano gli anni precedenti al 1974.

Per il calcolo della media di cui al comma precedente si considera soltanto la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *a*); i redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 24.

La misura della pensione non può essere inferiore ai seguenti multipli del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione:

4 volte in caso di anzianità utile pari o superiore a 20 anni e inferiore a 25;

5 volte in caso di anzianità utile pari o superiore a 25 anni e inferiore a 30;

6 volte in caso di anzianità utile pari o superiore a 30 anni.

La misura della pensione erogata non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi, calcolata a norma del primo e del secondo comma del presente articolo, è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è ridotta nel modo seguente:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la parola: almeno.

PICCINELLI. Se non ricordo male, vi dovrebbe essere una norma di carattere generale in base alla quale, se il professionista continua l'attività professionale dopo 65 anni, non ha diritto alla pensione.

ICHINO. Ne ha diritto.

FERRARI MARTE. E versa i contributi!

PICCINELLI. L'avverbio « almeno » dovrebbe significare che non vi è l'obbligo di andare in pensione a 65 anni e che quindi il professionista può continuare a svolgere la propria attività.

MAROLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marte Ferrari, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: « dei redditi professionali netti dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » *con le altre*: « dei redditi netti di lavoro autonomo, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche »;

Al terzo e quinto comma sopprimere dopo la parola: « reddito » *l'altra*: « professionale ».

ICHINO. Mi sembrano opportuni gli emendamenti del Governo che si discostano dalle norme contenute nelle leggi di riforma delle Casse di previdenza già approvate, che per il resto sono identiche. Qui facciamo riferimento non ad una professione ben individuata, come può essere quella dell'avvocato, del geometra, dell'architetto o dell'ingegnere, ma ad un'attività di lavoro autonomo individuata esclusivamente in base al reddito prodotto attraverso tale attività. Pertanto, mentre nella riforma delle Casse degli avvocati, dei geometri e degli architetti era opportuno precisare che ci si riferiva al solo reddito derivante da quella professione, qui invece mi sembra utile fare riferimento, sia per i contributi sia per le prestazioni, al reddito di lavoro autonomo che è poi quello complessivamente dichiarato nel quadro E del modello 740 della dichiarazione dei redditi.

FERRARI MARTE. Ritengo che sopprimendo la parola: « professionale » potrebbero sorgere alcune questioni: quando parliamo di avvocati, geometri, ingegneri ed architetti, dobbiamo pensare che questi svolgono una professione specifica, mentre qui non ci riferiamo ad un reddito professionale specifico ma generale: un agronomo, ad esempio, può svolgere diverse attività professionali. Faccio presente che il reddito autonomo potrebbe incorporare altre attività: ad esempio, i commercianti, gli artigiani o i coltivatori diretti possono svolgere altre attività più

specifiche e, per quanto riguarda il lavoro autonomo artigianale, contadino o commerciale, vi è già una gestione obbligatoria previdenziale. Qui, però, ci stiamo occupando di un'altra Cassa previdenziale, e cioè quella dei lavoratori professionisti che non hanno l'assicurazione obbligatoria, tant'è vero che escludiamo coloro che hanno già un rapporto previdenziale subordinato obbligatorio. Ritengo che, sopprimendo la parola: « professionale », si potrebbero determinare confusioni ai fini del reddito, per cui sono per il mantenimento di tale parola.

MAROLI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti del Governo e concordo quindi con le considerazioni svolte dall'onorevole Ferrari perché, in sede di revisione di tutto il testo, abbiamo sempre cercato di sostituire un termine che inizialmente era ricorrente, e cioè « lavoratore autonomo », con l'altro: « professionista » per far emergere con chiarezza che ci riferivamo unicamente a lavoratori che svolgono un'attività che si configura come libera professione e che non può confondersi con un'attività di lavoro autonomo inquadrata in modo diverso agli effetti previdenziali. Per ragioni di chiarezza abbiamo cercato in tutto il provvedimento di riportarci al concetto di lavoro professionale, per cui ribadisco il mio parere contrario sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo.

(*È respinto*).

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira il proprio emendamento ai commi terzo e quinto.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: pari o superiore a 20 anni e inferiore a 25 *con le parole*: inferiore a 25 anni.

ICHINO. Il gruppo comunista è favorevole a questo emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al quarto comma dell'articolo, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(*Prosecuzione dell'attività dopo il pensionamento*).

Il titolare della pensione di vecchiaia che intenda proseguire o riprendere la propria attività professionale, o intraprenderne una nuova, è tenuto a darne comunicazione alla Cassa. In tale caso la pensione di vecchiaia è ridotta a due terzi di quella determinata a norma dell'articolo precedente, salvo che, non ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 31 per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, l'interessato rinunci all'iscrizione.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione hanno diritto ad uno ed un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo ed al sesto comma dell'articolo precedente, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il primo calcolo della pensione, rivalutati a norma del terzo comma dell'articolo precedente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: maturazione del diritto a pensione *con le parole*: liquidazione della pensione, *e le parole*: al primo *con le parole*: al secondo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: primo *con la parola*: secondo.

Questo emendamento risulta, pertanto, assorbito da quello del Governo.

Gli onorevoli Ichino e Maroli hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: alla metà delle percentuali *con le parole*: alle percentuali.

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo, che assorbe quello da me presentato al secondo comma dell'articolo.

FERRARI MARTE. Desidero far notare che la pensione può essere liquidata anche alcuni mesi dopo la maturazione del diritto ad essa. Pertanto bisogna valutare bene la differenza tra la maturazione del diritto a pensione e la liquidazione della medesima. In mancanza di chiarimenti da parte del presentatore, voterò contro lo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo, cui si è dichiarato favorevole il relatore e che assorbe l'emendamento presentato da quest'ultimo.

(*È approvato*).

ICHINO. L'emendamento presentato dall'onorevole Maroli e da me corrisponde ad un orientamento che mi sembra stia emergendo, con il consenso politico di tutti i gruppi, anche per le altre riforme previdenziali in quanto si rifà ad un principio di giustizia nei riguardi dei pensionati i quali versano per intero i contributi previdenziali.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento Ichino e Maroli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ichino e Maroli cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

(*Pensione di anzianità*).

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo o elenco professionale a cui il professionista sia stato iscritto, e comunque alla cessazione della sua attività lavorativa; è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente.

La pensione è determinata secondo gli stessi criteri di calcolo previsti per la pensione di vecchiaia all'articolo 12.

Quando si verifichi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Pensione di inabilità*).

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della propria attività professionale sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12. Gli anni ai quali deve essere commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo o elenco professionale a cui il professionista sia stato iscritto, e comunque alla cessazione della sua precedente attività lavorativa; è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi, anche diverso da quello al quale il professionista sia stato precedentemente iscritto.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Pensione di invalidità*).

La pensione di invalidità spetta allo iscritto la cui capacità all'esercizio della propria attività professionale sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 15, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato; conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della sua attività professionale e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime a norma dell'articolo 12, in sostituzione della pensione di invalidità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

(*Altre disposizioni in materia di pensioni di inabilità e di invalidità*).

Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio le pensioni di inabilità o di invalidità non sono concesse, o, se già concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nella entità stabilita dal primo comma dell'articolo 12, viene liquidata soltanto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma.

MAROLI, *Relatore*. Questo è un articolo sul quale abbiamo discusso parecchie volte e che mi lascia, per la verità, perplesso, anche se è vero che tutte le altre casse di previdenza ed assistenza hanno questa normativa.

Mi pongo una domanda: se un assicurato che abbia avuto un infortunio riceve, per tale motivo, un compenso, non vedo perché gli si debba togliere la pensione di invalidità o quella di inabilità, dal momento che il lavoratore ha già una sua posizione assicurativa che prevede, sostanzialmente, anche l'infortunio.

Vorrei rifarmi alla normativa in atto all'INPS per sapere se essa preveda o no condizioni di questo tipo e pertanto desidero avere chiarimenti dal Governo in proposito. Diversamente, sarei favorevole all'emendamento Marte Ferrari.

ICHINO. Vorrei ricordare al relatore i motivi per i quali abbiamo respinto analogo emendamento, su norma analoga, anche in altre leggi di riforma delle casse esistenti.

Il testo che abbiamo approvato in sede referente afferma sostanzialmente che qualora l'iscritto venga risarcito da terzi (quindi non attraverso assicurazioni stipulate dallo stesso iscritto o da terzi) in tutto od in parte del danno subìto per l'infortunio, questo risarcimento viene portato in riduzione sul trattamento previdenziale. La qual cosa appare logica perché, nella misura in cui il danno è stato coperto o ridotto dal responsabile di esso, non si deve prevedere un lucro da parte dell'iscritto sul danno subìto perché altrimenti proprio di questo si tratterebbe, cioè l'iscritto verrebbe ad avere un duplice risarcimento, una duplice copertura del danno. Anche considerando l'ultimo periodo del secondo comma che è del seguente tenore: « A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto », ritengo del tutto logica e corrispondente ai princìpi generali del diritto la norma che abbiamo approvato in sede referente, per cui l'emendamento soppressivo deve essere respinto.

MAROLI, *Relatore*. Dopo aver avuto questi chiarimenti e valutato attentamente l'articolo, in modo particolare la norma che esclude dalla normativa di conguaglio la parte che riguarda l'assicurazione personale, mi dichiaro contrario all'emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anch'io esprimo parere contrario.

FERRARI MARTE. L'articolo si riferisce solo all'assicurazione per infortuni e non, per esempio, a quella per incidenti stradali. Ho argomentato la mia posizione in tutte le leggi sulle Casse di previdenza che abbiamo recentemente approvato, per cui mantengo l'emendamento che ritengo corretto e giusto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marte Ferrari soppressivo degli ultimi tre commi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, seconda riga, sostituire la parola: primo *con l'altra*: secondo.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli sostitutivo all'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(*Pensione di reversibilità e indiretta*).

Le pensioni di cui agli articoli 12 e 14 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 15 e 16 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché questo ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è calcolata come quella di vecchiaia, con riferimento alla anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) *aggiungere dopo le parole*: inabile a proficuo lavoro *le altre*: e a carico;

Alla lettera b) *aggiungere dopo le parole*: inabili a proficuo lavoro *le altre*: e a carico.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In sostanza, i figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro devono risultare a carico degli aventi diritto a pensione.

FERRARI MARTE. Ma il figlio maggiorenne non può essere a carico.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se è menomato sì.

FERRARI MARTE. Il fatto di essere a carico o no non c'entra niente, perché la pensione reversibile è legata all'inabilità dei figli minorenni o maggiorenni. In nessun'altra legge è prevista una norma di questo genere.

MAROLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

ICHINO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(*Pagamento delle pensioni*).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Contributo soggettivo*).

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni altro professionista tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito fino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

Per chi si iscrive per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 27 anni di età il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la parola: professionale *dopo l'altra*: reddito.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

ICHINO. Se non ricordo male, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 si dice che i contributi previdenziali pagati dal contribuente alle varie Casse di previdenza sono deducibili dal reddito imponibile per l'IRPEF, per cui non riesco a capire il senso della modifica proposta dal Governo.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritiro lo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: 600 mila *con l'altra*: 750 mila.

FERRARI MARTE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: 600 mila *con l'altra*: 700 mila.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

ICHINO. Il voto favorevole che il gruppo comunista si accinge a dare all'emendamento Maroli dipende dal fatto che, mentre per le altre Casse per le quali la riforma è già entrata in vigore il contributo di 800 mila lire è già stato rivalutato per gli anni a venire, per questa Cassa la rivalutazione non sarebbe potuta avvenire non essendo ancora entrata in vigore la legge. Pertanto, non si tratta di una disparità di trattamento rispetto alle categorie per cui le Casse già funzionano, ma di un adeguamento della disciplina rispetto alle altre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Contributo integrativo*).

Tutti i professionisti di cui all'articolo 30, primo comma, ad esclusione di coloro per i quali sussista l'obbligo di iscrizione ad altra Cassa di previdenza professionale, sono tenuti, anche se non iscritti o non iscrivibili alla Cassa, ad applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA ed a versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di questo ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato avente le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su di una percentuale del volume d'affari della

associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa, e coloro che sono tenuti ad iscriversi, sono annualmente tenuti a pagare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dodici volte il contributo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 20, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dell'articolo 23, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del due per cento.

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la parola: 30 *con l'altra*: 31;

Al primo comma aggiungere dopo la parola: iscrizione *le altre*: o di versamento del contributo integrativo.

MAROLI, *Relatore*. Il primo emendamento è formale, mentre il secondo tende ad evitare il pagamento del contributo integrativo da parte dei professionisti delle altre Casse non tenuti all'iscrizione.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli sostitutivo al primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Maroli aggiuntivo al primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

ICHINO. Se non erro, un emendamento soppressivo analogo – a proposito di analoga norma contenuta nella legge per la previdenza dei geometri – fu ritirato dal Governo in base alle osservazioni che erano state svolte in precedenza dal relatore e da me.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira il proprio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 22 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

(*Fondo di garanzia*).

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilito dal consiglio di amministrazione della cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le eventuali somme accantonate in eccedenza rispetto al fondo di garanzia, devono essere investite in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 23.

(*Variabilità dei contributi*).

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *a*), e secondo comma, possono esse-

re variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 21, primo comma, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali ed il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite ed alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole da: « Le percentuali possono essere » *fino alla fine del comma.*

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « ultimo comma dell' ».

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al quinto comma dell'articolo, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'ultimo comma dell'articolo, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 24.

(*Rivalutazione dei redditi*).

L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 12 a 18, è rivalutata secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 25.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore all'anno in corso.

La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con la procedura di cui all'articolo 23, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

La percentuale di variazione degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 12, sesto comma, all'articolo 15, secondo comma, all'articolo 20, primo comma, all'articolo 31 terzo comma ed il contributo minimo di cui all'articolo 20, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi, e alle 10.000 lire più vicine per l'ultimo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 26.

(*Comunicazioni obbligatorie alla Cassa*).

Tutti gli iscritti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 20, primo comma, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 21, primo comma, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e del numero di partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 21, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 27, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono violazione della deontologia professionale, che può essere perseguita sul piano disciplinare dagli ordini professionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 27.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore delle norme contenute nel titolo I della presente legge i consigli degli ordini professionali, esclusi quelli delle categorie di cui al terzo comma dell'articolo 30, nonché le associazioni professionali delle categorie tenute all'ob-

bligo dell'iscrizione alla Cassa, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti ai relativi albi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i lavoratori autonomi iscritti o tenuti all'iscrizione, ed i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere dopo la parola: « reddito » *la parola*: « professionale ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente relativi al reddito di lavoro professionale che concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF e del volume di affari IVA, qualora tali accertamenti comportino variazioni rispetto alle dichiarazioni annuali ».

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira l'emendamento al primo comma.

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo interamente sostitutivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento del Governo interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: « terzo comma dell'articolo 30 » *con le parole*: « secondo comma dell'articolo 31 ».

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento del relatore al settimo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

L'onorevole Ichino ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sopprimere le parole: « nonché le associazioni professionali delle categorie tenute all'obbligo dell'iscrizione alla Cassa ».

ICHINO. Le associazioni professionali delle categorie tenute all'obbligo dell'iscrizione alla Cassa sono non solo soggetti di diritto privato ma addirittura associazioni non riconosciute (quelle disciplinate dall'articolo 36 del codice civile).

Non mi sembra opportuno mescolare nella stessa norma l'obbligo della pubblicazione di elenchi professionali tenuti da enti pubblici e l'obbligo della comunicazione degli elenchi dei soci delle associazioni non riconosciute, perché sono due cose completamente diverse tra loro.

Inoltre, ho persino dei dubbi circa la costituzionalità di questa norma, perché l'obbligo della comunicazione della lista degli iscritti ad un'associazione non riconosciuta è qualcosa su cui stiamo discutendo e che stiamo introducendo con mol-

ta cautela nella legge sul divieto delle associazioni segrete.

Pertanto, mi sembra opportuno evitare di creare dei problemi di incostituzionalità con una norma che, oltre tutto, sarebbe di scarsa utilità ed efficacia perché, trattandosi di categorie spesso nuove, non riconosciute e non disciplinate, l'iscrizione all'associazione può non essere riservata ai lavoratori autonomi ed essere estesa anche ai lavoratori dipendenti o, comunque, a lavoratori i quali non avrebbero alcun obbligo di iscriversi alla cassa.

Per questo motivo ho ritenuto opportuno proporre la soppressione del riferimento alle associazioni professionali.

MAROLI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento perché qui non si tratta di associazioni segrete bensì di associazioni pubbliche.

Inoltre, siccome abbiamo parlato di iscrizione anche dei professionisti dei quali non esista un ordine, come teniamo a stabilire l'obbligo per gli ordini professionali così dobbiamo fare anche per le associazioni.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene che l'emendamento Ichino possa essere accolto perché non esiste nel nostro regolamento la previsione di un'associazione che dia certe garanzie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ichino al settimo comma, contrario il relatore e favorevole il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 27, 28 e 29 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 27.

(*Pagamento dei contributi*).

I contributi minimi di cui all'articolo 20, secondo comma, e all'articolo 21, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale dei redditi professionali prevista nell'articolo 26, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 26, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo ed all'articolo 26, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Prescrizione dei contributi*).

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti a norma della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 26.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Controllo delle comunicazioni*).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi venti anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti ai fini dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 26, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 30.

(*Restituzione dei contributi*).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 20.

Sulle somme da rimborsare a norma del comma precedente sono dovuti gli interessi legali maturati dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti effettuati dall'iscritto.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità contributiva restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 24, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Il lavoratore può chiedere che l'importo dovutogli a norma dei primi due commi del presente articolo venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il lavoratore può chiedere che l'importo dovutogli a norma dei primi due commi del presente articolo venga trasferito ad altro ente di previdenza per i liberi professionisti per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ».

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento del Governo interamente sostitutivo del quinto comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(*Obbligo di iscrizione alla Cassa*).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per chiunque svolga attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, nell'esercizio di arti o professioni intellettuali o comunque di attività non imprenditoriali, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al primo comma e non possono essere iscritti alla Cassa i professionisti per i quali sussista l'obbligo di iscrizione ad altre Casse di previdenza professionali o ad altri regimi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la sussistenza del requisito della professionalità si presume quando il professionista trae dalle attività di cui al primo comma un reddito netto annuo soggetto ad IRPEF superiore a lire quattro milioni ed abbiano un volume di affari agli effetti IVA superiore a sei milioni. Non è ammessa la prova contraria. Quando il professionista trae dalle attività di cui al primo comma un reddito pari o inferiore al predetto limite, si presume l'isussistenza del requisito della professionalità, salvo quanto previsto nel comma successivo.

Qualora un professionista tragga dalla propria attività professionale, nel corso di uno o più anni solari, un reddito inferiore ai minimi indicati nel comma precedente, egli può chiedere per tali anni la sospensione della propria iscrizione alla Cassa e dell'obbligo contributivo, se già iscritto. Se non iscritto, può chiedere la iscrizione, fermo restando il divieto di cui al terzo comma, a condizione che il reddito professionale netto soggetto ad IRPEF conseguito nell'anno precedente sia superiore a lire tre milioni ed il volume d'affari agli effetti IVA per lo stesso periodo superiore a quattro milioni e cinquecentomila.

Il professionista non iscritto che nel corso di un anno solare abbia tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui al primo comma, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire quattro milioni ed un volume d'affari agli effetti IVA superiore a sei milioni è tenuto a chiedere l'iscrizione alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF. L'omissione ha gli effetti previsti dall'articolo 26, quarto e quinto comma. Nel caso previsto nel presente comma l'iscrizione ha effetto dall'anno in cui il reddito dichiarato è stato prodotto, ed il lavoratore è tenuto al pagamento dei contributi relativi a tale anno, in aggiunta a quelli relativi all'anno in corso.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto di ufficio, con provvedimento del consiglio di amministrazione comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dal 1° gennaio del primo anno nel quale il lavoratore abbia conseguito il reddito indicato nel quarto comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « e sia iscritto ad un ordine professionale ».

MAROLI, *Relatore*. Per la filosofia già illustrata esprimo parere contrario sullo emendamento del Governo.

ICHINO. Siamo contrari all'emendamento che, nel caso in cui venisse approvato, farebbe mutare radicalmente il nostro orientamento sul testo unificato. Vorrei invitare quindi il Governo a ritirarlo.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Piccinelli e Maroli hanno presentato, su conforme

parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Al terzo comma, sesto rigo, sopprimere le parole: « Non è ammessa la prova contraria ».

MAROLI, *Relatore*. Abbiamo presentato questo emendamento perché la I Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole sul testo unificato con la seguente osservazione: « All'articolo 31, terzo comma, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla non ammissibilità della prova contraria di cui si sottolinea l'anomalia ».

ICHINO. Non mi sembra che questo parere, così com'è formulato, sia vincolante per la nostra Commissione. Vorrei far presente che, ammettendo la prova contraria in ordine all'esercizio della professione, e quindi all'obbligo di iscrizione alla Cassa, si aprirebbe un contenzioso senza fine perché qualsiasi lavoratore professionista che non intenda iscriversi alla Cassa, pur avendo un reddito netto superiore ai limiti indicati nell'articolo, potrà accampare le più disparate ragioni per dimostrare che in realtà non ha svolto il lavoro professionale e saranno mille le possibilità di impostare un'azione giudiziaria con grande facilità di raccolta delle prove per l'interessato, mentre la Cassa avrebbe difficoltà a dimostrare il contrario. Sopprimendo questo inciso, si creerebbe un contenzioso di enormi proporzioni che non avrebbe ragione d'essere perché, quando il lavoro autonomo produce un determinato reddito, si ha il presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione alla Cassa, il prelievo dei contributi e il pagamento delle prestazioni.

Desidero fare un'ultima considerazione che mi sembra rilevante. Nella disciplina dell'iscrizione alla Cassa degli avvocati, e una norma analoga vi è per le altre Casse di liberi professionisti, si presume, senza possibilità di prova contraria, che chi ha un reddito superiore a tre milioni eserciti la professione in maniera continuativa e quindi sia tenuto all'iscrizione alla Cassa. È ammessa la prova della professionalità anche per chi ha un reddito inferiore, ma certamente chi ha un reddito superiore a tre milioni non è tenuto a dimostrare il contrario. L'inciso corrisponde a norme contenute in leggi e regolamenti di altre Casse per cui sarebbe un'anomalia sopprimerlo. Per questo invito il relatore a riconsiderare la sua posizione.

MAROLI, *Relatore*. Ritengo si debba tutelare il diritto del libero professionista, di fronte all'obbligo di iscrizione, di fare una sua precisazione. Può darsi che un lavoratore venga erroneamente iscritto alla Cassa perché si ritiene svolga un'attività di libera professione mentre questa potrebbe essere inquadrata nel lavoro autonomo. Bisogna quindi prevedere il diritto per il singolo professionista di contestare questa decisione. Pur rendendomi conto che la norma con cui si ammette la prova contraria creerà qualche contestazione, ritengo che essa debba essere mantenuta perché è una norma di tutela.

Potrei accogliere la tesi del collega Ichino se avessimo accettato l'emendamento del Governo secondo cui si doveva fare riferimento ai professionisti iscritti ad un ordine professionale ma, nel momento in cui apriamo il discorso per tutti i professionisti e per coloro che svolgono attività di libera professione, mi sembra opportuno tutelare meglio i cittadini e lasciare la possibilità di contestazione per un'eventuale classificazione o valutazione che la Cassa dovesse compiere nei loro confronti. Per questi motivi insisto sull'emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Piccinelli e Maroli soppressivo al terzo comma, non accettato dal Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Ichino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: « quattro milioni ed abbiano », *con le altre*: « quattro milioni od abbia ».

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ichino sostitutivo al terzo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere dopo la parola: « successivo », *le altre*: « o sia determinato e motivato da cause di inattività per salute o per trasferimento della propria residenza ».

FERRARI MARTE. Se un professionista non raggiunge il reddito indicato nell'articolo, si presume che non abbia il requisito della professionalità, ma ciò può dipendere anche da inattività per motivi di salute o di trasferimento della residenza.

PRESIDENTE. Non si può ridurre il termine « motivato da cause di inattività, di salute o di impedimento... ».

FERRARI MARTE. Si può anche dire: « o militari ».

ICHINO. Vorrei fare rilevare che la seconda parte del terzo comma è posta esclusivamente a tutela dei professionisti i quali, avendo redditi ridotti, ritengono di non chiedere il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa.

Se, per esempio, una malattia od un trasferimento di residenza determinano una riduzione del reddito, al professionista è già consentito di godere del beneficio dell'iscrizione alla Cassa pagando il contributo minimo. Non vedo, pertanto, la necessità di introdurre una casistica che, invece, lascerei alla valutazione degli interessati. Infatti, la modifica proposta dall'onorevole Marte Ferrari potrebbe portare a questo risultato: che una riduzione del reddito dovuta a malattia non farebbe scattare l'esenzione dal contributo e costringerebbe il libero professionista, il lavoratore autonomo, a restare iscritto alla Cassa magari contro la sua volontà e nonostante la mancanza del requisito del reddito.

Per questo motivo mi sembra opportuno lasciare la formulazione già esistente.

FERRARI MARTE. Fatte queste osservazioni e data questa versione, che comunque non era emersa durante la discussione sulle linee generali – e questo deve rimanere a verbale, affinché in futuro non sorgano contestazioni – desidero precisare che il mio emendamento si rifà a motivazioni giuste e corrette. Tuttavia, dopo l'intervento dell'onorevole Ichino, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ichino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « ed abbiano », *con le parole*: « ed abbia ».

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Ichino al terzo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire la parola: « terzo », *con la parola*: « secondo ».

All'ultimo comma, sostituire la parola: « quarto », *con la parola*: « terzo ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al quarto comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'ultimo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

ICHINO. Desidero fare una breve dichiarazione di voto sull'intero articolo 31.

Do atto al relatore della giustezza delle sue osservazioni a proposito dell'ammissibilità della prova contraria quando non sussistano i requisiti per l'obbligo d'iscrizione alla cassa.

Il nostro voto contrario all'emendamento Maroli e Piccinelli non tendeva ad escludere la possibilità di prova contraria circa la sussistenza del requisito fondamentale: quello del lavoro autonomo.

Pertanto, qualora l'interessato intenda fare valere eccezioni all'obbligo di iscrizione, il testo dell'articolo 31 così come ci accingiamo ad approvarlo non glielo impedisce affatto. Però tale norma stabilisce anche che se il lavoratore autonomo ha tratto dalla sua attività un reddito netto di quattro milioni l'esercizio dell'attività professionale da lui svolta si presume per il solo fatto della produzione del reddito. Su questo punto non si ammette prova; su tutto il resto la prova contraria deve considerarsi sempre ammessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 32.

(*Sospensione o riduzione dell'attività professionale per chiamata a cariche pubbliche elettive*).

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica pubblica, rivalutato a norma dell'articolo 24 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 20, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 21 rapportato ad un volume d'affari pari a dodici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 20 e 21. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, quinto comma.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo la parola: « presidenti », *la parola*: « assessori », *e, dopo la parola*: « sindaci », *le parole*: « o assessori ».

Aggiungere, dopo la parola: « abitanti », *le parole*: « o sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti ».

MAROLI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti dell'onorevole Marte Ferrari, perché, tra l'altro, non mi sembra che gli impegni degli assessori dei comuni di cui all'articolo 32 siano tali da doverli costringere a rinunciare alle loro attività professionali.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario, perché si tratta di materia disciplinata da altra legge.

ICHINO. Desidero far notare come spesso gli assessori svolgano attività molto vicine a quella del sindaco. Pertanto, il gruppo comunista è favorevole al primo emendamento dell'onorevole Marte Ferrari ed è contrario al secondo.

FERRARI MARTE. Ritengo che entrambi gli emendamenti da me presentati debbano essere accolti.

Accade di fatto che gli assessori di comuni come quelli di Roma, di Milano o di Napoli siano addirittura più impegnati dei consiglieri regionali.

Inoltre, bisognerebbe conoscere finalmente le difficoltà tra le quali lavorano i sindaci dei comuni più piccoli, assorbiti come sono da tutti i problemi amministrativi di tali comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Marte Ferrari, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

ICHINO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del secondo emendamento per i motivi già esposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Marte Ferrari, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 32.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(*Disciplina transitoria dell'iscrizione alla Cassa*).

Nel primo anno in cui si applicano le norme contenute nel titolo II della presente legge, fermo restando l'obbligo generale previsto nell'articolo 30, sono tenuti a chiedere l'iscrizione alla Cassa i professionisti che nell'anno precedente abbiano tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 31, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire quattro milioni ed un reddito lordo ai fini dell'IVA superiore a lire 6 milioni. In tale caso l'iscrizione ha effetto dall'anno precedente, ed il lavoratore è tenuto per quell'anno soltanto al pagamento, in aggiunta ai contributi dovuti per l'anno in corso, di un contributo straordinario pari a due terzi del contributo soggettivo dovuto per l'anno in corso.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente i professionisti appartenenti alle categorie di cui al secondo comma dell'articolo 31, e quelli che cessino la propria attività professionale entro l'anno.

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, sostituire il numero: « 30 » *con l'altro*: « 31 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(*Riscatto del periodo di laurea e di servizio militare di leva*).

L'iscritto alla Cassa titolare di laurea universitaria ha facoltà di riscattare il periodo relativo al corso universitario, nei limiti della durata normale del corso stesso, versando alla Cassa un importo pari al doppio del contributo minimo vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto, per ogni anno riscattato.

La stessa facoltà di cui al comma precedente è data per il periodo relativo al servizio militare di leva.

I periodi riscattati a norma dei commi precedenti valgono al solo fine di completare l'anzianità contributiva minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

(*Riscatto del periodo di servizio militare di leva*).

L'iscritto alla Cassa ha facoltà di riscattare il periodo relativo al servizio militare di leva versando alla Cassa un importo pari al doppio del contributo minimo vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto, per ogni anno riscattato.

I periodi riscattati a norma del comma precedente valgono al fine di completare l'anzianità contributiva minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità e valgono altresì per il calcolo degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui al secondo comma dell'articolo 12.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole.

FERRARI MARTE. Nel Comitato ristretto abbiamo ampiamente discusso sul riscatto del periodo di laurea, titolo che viene riconosciuto in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie sia private sia pubbliche e che ora si intende abolire con l'emendamento presentato, cui mi dichiaro contrario perché ritengo sia opportuno prevedere il riscatto della laurea per le categorie professionali anche se non è contemplato per le altre Casse. Noi ci troviamo in una fase evolutiva per cui, procedendo in questo senso, non determiniamo un danno, ma anzi innoviamo influendo su altre attività.

MAROLI, *Relatore*. Posto l'argomento in questi termini, ritengo doveroso fare una precisazione. Ho eliminato la possibilità di riscatto del periodo di laurea perché altrimenti avremmo abbassato di fatto l'età pensionabile di cinque anni per tutti i professionisti.

Teniamo presente che vi è un problema di gestione della Cassa perché, quando si dà un'agevolazione, sorgono oneri anche in relazione alla revisione del calcolo attuariale e che alcune categorie, per l'esercizio dell'attività, debbono conseguire la laurea. Pertanto, se stabilissimo il riscatto del periodo di laurea, ridurremmo di fatto di cinque anni il diritto alla pensione: da 65 si passerebbe a 60. Se la Commissione intende procedere in questo senso, non ho nulla da eccepire, però ritengo doveroso far presente che bisognerebbe modificare tutta la normativa per la parte contributiva. È vero che ho soppresso la norma che stabiliva il riscatto del periodo di laurea, e ne ho spiegato i motivi, ma nell'emendamento ho previsto che i periodi riscattati valgono agli effetti dell'articolo 12, comma secondo, e cioè non soltanto per il raggiungimento del diritto alla pensione ma anche per il calcolo della stessa: ciò costituisce una innovazione estremamente positiva. I pagamenti di questi riscatti, se contenuti, possono procedere nei termini che abbiamo previsto, ma se vengono dilatati rendono necessaria una revisione del calcolo attuariale per i costi degli eventuali riscatti che diventerebbero molto ampi con l'introduzione del riscatto del periodo di laurea.

ICHINO. Mi sembra che l'osservazione fatta dal collega Ferrari sia fondata, e ne spiego i motivi: mentre nel caso degli avvocati, procuratori, architetti ed ingegneri la laurea è assolutamente indispensabile per l'iscrizione all'albo, e quindi è pacifico che tutti coloro che si iscrivono all'albo debbano aver seguito un corso di laurea per cui non ha senso prevedere la possibilità di riscattare un periodo di studi che comunque tutti gli iscritti debbono aver compiuto, in questo caso vi possono essere lavoratori autonomi e liberi professionisti con la laurea e altri senza perché la laurea non costituisce un requisito per lo svolgimento del lavoro autonomo e della libera professione. Pertanto, coloro che hanno dovuto laurearsi per poter

esercitare un'attività hanno cominciato a lavorare con quattro-cinque anni di ritardo rispetto agli altri. Da questo punto di vista, essendo la situazione del tutto analoga a quella che esiste nel settore del lavoro subordinato dove la laurea può essere necessaria o no per lo svolgimento del lavoro, e quindi è giusto riconoscere a chi comincia il lavoro in ritardo rispetto agli altri, per aver dovuto conseguire la laurea, il riscatto di quel periodo, mi sembra che la stessa facoltà debba essere riconosciuta nel caso del lavoro autonomo.

Ritengo che si potrebbe superare la preoccupazione di carattere finanziario espressa dal relatore mantenendo il testo dell'articolo che prevede l'utilizzazione del periodo riscattato ai soli fini del conseguimento dell'anzianità contributiva minima e non ai fini del calcolo della pensione. Per questo motivo mi sembra giusto mantenere il testo attuale dell'articolo 34. Invito pertanto il relatore a ritirare il suo emendamento.

BIANCHI. Non escludo che, in altre occasioni e per altre forme previdenziali, sia stato ammesso il riscatto dei periodi di laurea anche nel caso in cui la laurea non avesse portato al ritardo dell'inizio assicurativo. Infatti, onorevole Ichino, non è escluso che un professionista, per il quale sia richiesto unicamente il diploma di scuola media superiode affinché egli possa svolgere la sua libera professione, possa conseguire una laurea.

ICHINO. Ma i periodi non possono mai sovrapporsi.

BIANCHI. Non è scritto qui. Purtroppo, quando si regolamenta il riscatto della laurea senza fissare i limiti di tale riscatto, automaticamente esso si intende pieno per tutto il corso legale degli studi universitari.

Pertanto, sono favorevole all'emendamento del relatore.

MAROLI, *Relatore*. Potrei accettare la impostazione espressa dall'onorevole Ichino a condizione che sia soppressa l'ultima parte del secondo comma, cioè le parole: « e valgono altresì per il calcolo degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui al secondo comma dell'articolo 12 ».

Faccio però presente che stiamo abbassando l'età pensionabile dei professionisti, i quali potranno essere collocati in pensione all'età di 55 o di 56 anni, il che creerà grossi problemi.

ICHINO. Allora, perché non lasciare intatto il testo dell'articolo 34, visto che si ammette il riscatto della laurea al solo fine del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima ?

MAROLI, *Relatore*. Non posso accettare la proposta dell'onorevole Ichino perché nell'articolo 34 è previsto anche il periodo del servizio militare.

ICHINO. Ma il periodo del servizio militare è quello che si vuole conservare con l'emendamento del relatore.

Chiediamo il riscatto del periodo di laurea e di quello del servizio militare ai fini dell'anzianità retributiva.

MAROLI, *Relatore*. Sono contrario a questa impostazione.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 34.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(*Riscatto del periodo di attività professionale precedente all'entrata in vigore della presente legge*).

L'iscritto alla Cassa che negli anni precedenti all'entrata in vigore delle norme

contenute nel titolo II della presente legge e successivi al 1973 abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui al primo comma dell'articolo 31 ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività secondo le modalità indicate nel primo comma dell'articolo 34. Tale facoltà deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1985.

Chi intende esercitare la facoltà di cui al comma precedente deve allegare alla domanda copia delle proprie dichiarazioni dei redditi o degli accertamenti fiscali definitivi, relativi agli anni di cui viene chiesto il riscatto, dai quali risulti un reddito netto soggetto all'IRPEF non inferiore a lire 1.500.000 per il 1974, 1.800.000 per il 1975, 2.100.000 per il 1976, 2.400.000 per il 1977, 2.700.000 per il 1978, 3.100.000 per il 1979, 3.50.000 per il 1980.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 34.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il numero: 1985 *con il numero* 1987.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrario il rappresentante del Governo, l'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo 35.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le parole: e per il 1981.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento del relatore al secondo comma dell'articolo 35.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Ai fini della corresponsione della pensione di inabilità, di invalidità e indiretta ai superstiti, per coloro che riscattano i periodi di attività professionale continuativa ai sensi del presente articolo, la condizione di età all'iscrizione di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *b*), ed all'articolo 18, quarto comma, deve essere verificata alla data iniziale del periodo riscattato. Se il periodo riscattato ha inizio dal 1° gennaio 1974, si prescinde dalle condizioni di età all'iscrizione di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *b*) ed all'articolo 18, quarto comma.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli aggiuntivo del quarto comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*E' approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(*Confluenza di altre Casse professionali*).

La confluenza nella Cassa nazionale di previdenza per i professionisti di altro ente pubblico gestore di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore di professionisti può avvenire a seguito di conforme delibera-

zione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio nazionale o Assemblea dei delegati.

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

Spostare l'articolo al primo punto del titolo III (Norme finali).

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 36 s'intende pertanto spostato al primo punto del titolo III.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

Ai fini della corresponsione della pensione di inabilità di cui all'articolo 15, per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza della iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *b*).

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

MAROLI, *Relatore.* L'emendamento è conseguente all'approvazione all'articolo 35 del quarto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 di cui il relatore Maroli ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 37 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 38.

(*Finanziamento iniziale*).

Al fine di consentire l'avvio del finanziamento della Cassa, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare alla Cassa stessa, all'atto della sua costituzione, una anticipazione di lire un miliardo rimborsabile in dieci rate annuali costanti al tasso di interesse legale, a partire dal secondo anno dalla costituzione della Cassa.

Il relatore, onorevole Maroli, ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ICHINO. In effetti il parere della Commissione bilancio ci costringe a sopprimere l'articolo pena il rinvio del provvedimento in aula. Vorrei però rilevare l'assurdità del parere che è stato espresso a maggioranza dalla Commissione dal momento che non si comprende come la Cassa potrà cominciare a funzionare, pagare i primi stipendi, ad affittare i locali in cui svolgere la propria attività senza avere una lira. Inoltre, faccio presente che l'onere era irrisorio per lo Stato perché la Cassa avrebbe restituito il finanziamento iniziale ricevuto dallo Stato. A questo punto è evidente che la Cassa, come suo primo atto, dovrà indebitarsi nei confronti delle banche con tassi d'interesse elevatissimi e che vi saranno incertezze circa la possibilità di ottenere questo finanziamento e ritardi nello svolgimento della prima attività di avviamento della Cassa: di questo dobbiamo ringraziare la maggioranza della Commissione bilancio e il Governo che in quella sede ha chiesto la soppressione dell'articolo.

MAROLI, *Relatore*. Come ho già detto nel corso della relazione, all'articolo 40 ho presentato un emendamento tendente a spostare le prestazioni previste negli articoli da 11 a 19 al 1° gennaio 1984; slittando la prestazioni, la Cassa realizzerà quella disponibilità finanziaria per far fronte alle prime necessità.

ICHINO. Ma le prime spese di funzionamento non le potrà rinviare: mi riferisco all'affitto dei locali, all'acquisto della carta e al pagamento degli stipendi.

MAROLI, *Relatore*. Ho rimediato alla situazione determinatasi in seguito al parere della Commissione bilancio con lo emendamento all'articolo 40. Non avevo altra scelta.

PRESIDENTE. Non si può richiamare l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento con un ordine del giorno in modo da verificare in quella sede la validità della scelta compiuta dalla Commissione bilancio ?

ICHINO. Non ve n'è bisogno, perché i senatori se ne accorgeranno da soli.

GALLI MARIA LUISA. Penso che il Presidente della Repubblica Pertini, che ha rinviato al Parlamento alcune leggi perché non era indicata la copertura finanziaria, farà la stessa cosa per questo provvedimento. Il finanziamento di un miliardo, necessario alla Cassa per poter cominciare a funzionare, nella girandola di migliaia di miliardi non era la fine del mondo e, tra l'altro, non era a fondo perduto perché la Cassa lo avrebbe restituito. Dobbiamo valutare questo aspetto.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio è vincolante per cui, se vogliamo mantenere il provvedimento in sede legislativa, dobbiamo adeguarci ad esso.

FERRARI MARTE. Abbiamo già espresso all'inizio della seduta il nostro dissenso sul parere della Commissione bilancio. La proposta del Comitato ristretto ci sembrava molto ragionevole consentendo il funzionamento della Cassa per i professionisti che è molto attesa da tutti gli interessati e che ha una importante funzione di solidarietà tra le categorie professionali. La somma di un miliardo costituiva un'anticipazione molto limitata, funzionale, per far fronte alle prime esigenze della Cassa e sarebbe stata restituita a partire dal secondo anno della costituzione della Cassa. Auspichiamo quindi che i colleghi del Senato recuperino questa norma.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 di cui il relatore Maroli ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 38 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 39.

(*Regolamento*).

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* sarà emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli onorevoli Maroli e Piccinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al titolo sostituire la parola: « regolamento » *con le altre*: « regolamento di esecuzione ».

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maroli e Piccinelli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 40.

(*Entrata in vigore della legge*).

Le norme contenute nei Titoli I e III della presente legge entrano in vigore nel primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme contenute nel Titolo II della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1982.

L'onorevole Ichino ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 1982 » *con le parole*: « del secondo anno successivo a quello nel quale cade la data di cui al comma precedente ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le norme contenute negli articoli da 11 a 19 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1984 ».

FERRARI MARTE. Poiché ero contrario alla soppressione dell'articolo 38, mi dichiaro contrario ad entrambi gli emendamenti all'articolo 40.

ICHINO. Desidero precisare che la fissazione dell'anno 1982 si riferiva ad una prospettiva di più rapida approvazione del provvedimento. Oggi tale data non ha più senso; potrebbe averlo soltanto se si avesse la certezza che la legge entri in vigore entro questo mese di dicembre. Invece, essa entrerà in vigore probabilmente nel corso del 1982. Pertanto, il 1° gennaio del 1984 appare un termine logico entro il quale la Cassa possa raggiungere la disponibilità finanziaria che le permetterà di erogare le prestazioni.

MAROLI, *Relatore*. Mi auguro che il Senato ripristini l'articolo 38, altrimenti saremo in difficoltà non tanto per l'attuazione degli emendamenti quanto per l'effettiva gestione della Cassa.

ICHINO. Ritiro il mio emendamento e dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del relatore.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento del relatore al secondo comma dell'ultimo articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo articolo nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo:

Sostituire il titolo del testo unificato con il seguente:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i professionisti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge n. 459 e n. 1059 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione del provvedimento, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale di esso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del testo unificato esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge Lombardo ed altri (459) e Bortolani ed altri (1059), in un testo unificato e con il seguente titolo: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i professionisti »:

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Boffardi, Bonalumi, Castelli Migali, Ciannamea, Cristofori, Di Corato, Ferrari Marte, Francese, Frasnelli, Furia, Galli Maria Luisa, Gianni, Ichino, Maroli, Napoli, Pallanti, Piccola Maria Santa, Pisicchio, Ramella, Rosolen, Salvatore, Sospiri, Tesini Aristide, Vietti, Zoppetti e Zuech.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO